

Trofei RITROVATI



I capi di fauna selvatica ritrovati morti o in difficoltà sono patrimonio dello Stato. E i trofei ritrovati?

Il cacciatore, nella sua qualità di gestore delle risorse faunistiche e, in quanto tale, assiduamente impegnato sul campo anche al di fuori della stagione venatoria, ha sicuramente più di altri la possibilità di imbattersi in capi di fauna selvatica morti o in difficoltà.

Se tralasciamo il caso in cui il capo defedato rientri nel piano di abbattimento, e quindi sia possibile prelevare legittimamente, risulta interessante, dal punto di vista giuridico, come sia opportuno comportarsi negli altri casi.

Per quanto riguarda il caso di animali vivi in difficoltà, appartenenti o meno alla fauna cac-

ENRICO
GARELLI PACHNER

ciabile, l'art. 4 comma 6 della Legge 157/1992 (Legge nazionale in materia di prelievo venatorio) prevede la competenza delle regioni in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Le relative funzioni vengono demandate agli enti territoriali locali (Province, Città Metropolitane, Comuni) in ordine all'effettivo esercizio di tali competenze.

Di fatto, numerosi enti locali hanno favorito la costituzione dei Centri di Recupero degli Animali Selvatici (C.R.A.S.), e ciò in collaborazione anche con le Associazioni Venatorie.

Un esempio recente è la nuova Legge Regionale del Piemonte n. 5 del 19.06.2018, che all'art. 19 ne prevede espressamente la costituzione, oltre al riconoscimento di quelli già esistenti.

Pertanto, in caso di esemplari rinvenuti vivi, viene espressamente prevista la destinazione dell'animale al C.R.A.S. di competenza, previa segnalazione alla Regione, per le cure del caso e l'eventuale reintroduzione in natura.

Numerose altre Regioni hanno approntato discipline analoghe, integrandole con eventuali ulteriori prescrizioni (la Regione Lombardia prevede espressamente la possibilità di abbattimento da parte di personale di vigilanza abilitato in caso di animale palesemente non recuperabile), il tutto finalizzato a un controllo anche sanitario degli animali ritrovati, al recupero degli stessi, quando possibile, ovvero allo smaltimento delle carcasse.

Pertanto, il cacciatore che, anche nell'esercizio dell'attività venatoria effettui un ritrovamento di animale vivo in difficoltà dovrà rivolgersi alle autorità competenti al fine di avviare l'iter amministrativo sopra descritto.

È invece del tutto precluso l'impossessamento da parte del privato dell'esemplare ritrovato, anche se condotto in buona fede e al fine di una eventuale successiva liberazione, in quanto in contrasto con le norme sopra elencate nonché con la normativa anche nazionale in materia di allevamento e possesso della fauna.

Più complesso, ma anche di gran lunga più frequente, è il caso di ritrovamento di fauna selvatica morta o parti di essa.

Tale eventualità non è espressamente e puntualmente disciplinata dalla normativa naziona-

le, se non laddove l'art. 6 comma 1 della Legge 157/1992 demanda alle Regioni la disciplina, oltre che dell'attività di tassidermia, anche della detenzione e del possesso delle preparazioni tassidermiche e dei trofei.

Anche in tale contesto pertanto è frequentemente intervenuta la normativa locale: prendendo nuovamente ad esempio la Legge n. 5/2018 della Regione Piemonte, viene ivi previsto che chiunque venga in possesso di fauna selvatica morta o di parti di essa (anche in questo caso, senza alcuna distinzione tra specie cacciabili o protette) debba darne tempestiva comunicazione al Comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il ritrovamento. Sarà poi l'ente pubblico a assegnare l'esemplare ad una destinazione di pubblica utilità, ovvero disporre la destinazione o smaltimento della carcassa.

Accade di frequente che, qualora non si tratti di esemplari di particolare interesse scientifico (es. grandi predatori, specie minacciate, ecc...) la destinazione di pubblica utilità possa consistere anche nell'"affidamento" dell'esemplare al cittadino che abbia effettuato il ritrovamento e che ne faccia richiesta.

In tal caso è configurabile la possibilità che, a cura del medesimo, l'esemplare venga preparato da un tassidermista abilitato e successivamente adeguatamente custodito.

Qualora si verifichi tale eventualità, tuttavia, è bene precisare che l'esemplare in oggetto non diviene in alcun modo proprietà del soggetto privato, bensì rimane patrimonio dell'amministrazione titolare, la quale ha piena facoltà, in qualsiasi momento, di rientrarne in possesso e acquisirlo per gli scopi ritenuti più opportuni.

Per tale motivo, tra l'altro, il tassidermista incaricato dell'eventuale preparazione è tenuto ad apporvi un contrassegno regionale numerato che individui univocamente la preparazione rendendola riconoscibile.

Tale normativa, ripresa con diverse sfumature da svariate amministrazioni regionali, è del tutto coerente con il principio secondo cui la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello stato (art. 1 L. 157/1992).

Da ciò discende infatti, che l'unica modalità concessa ai soggetti privati (muniti delle autorizzazioni di legge) per acquisire il possesso e la

proprietà di singoli esemplari di fauna è l'abbattimento effettuato nei modi e nei tempi previsti dalla normativa nazionale e regionale; ogni altra modalità con cui si acquisisca la detenzione di fauna, cacciabile o protetta, non ne elimina lo status giuridico di patrimonio statale.

Coerentemente, l'art. 21 comma 1 lett. ee della L. 157/1992 vieta espressamente la detenzione di fauna selvatica non legittimamente abbattuta.

È assolutamente opportuno quindi, evitare condotte che possano ricondurre ad un indebito impossessamento senza contestuale informativa all'amministrazione competente.

Si osservi peraltro che il relativo onere probatorio rimane a carico del privato: come confermato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 6557/2016, "è possibile per il detentore di un esemplare di fauna selvatica, dimostrarne la provenienza non illegittima, con conseguente esclusione di sua responsabilità penale; l'onere della prova incombe però su di lui e non sull'accusa, posto che la regola generale stabilita dall'art. 21 comma primo lett. ee) L. 157/1992 è quella del divieto di detenzione di esemplari di fauna selvatica".

Qualora l'esemplare oggetto di ritrovamento o di cessione possa poi essere ricondotto alla fauna minacciata di estinzione e tutelata dalle convenzioni internazionali (cfr. in particolare la Convenzione di Washington 03.03.1973 – C.I.T.E.S. – recepita anche dall'Italia) dovrà essere fatto riferimento ad esse anche dal punto di vista sanzionatorio.

Il dubbio che quasi quotidianamente può sorgere riguarda tuttavia il semplice ritrovamento o acquisto di trofei (palchi caduchi o crani) riconducibili a fauna cacciabile.

In ordine all'acquisto (in ambito di fiere, esercizi commerciali o tra privati) è comunque sempre opportuno conservare idonea documentazione relativa alla cessione, che possa consentire, in caso di accertamento, la verifica della legittima proprietà in capo al cedente, eventualmente derivante da allevamento o abbattimento autorizzato.

Per quanto riguarda i frequentissimi ritrovamenti di trofei in natura, proprio in ragione del persistere del rapporto di proprietà statale,



è sempre comunque consigliabile effettuare la comunicazione all'amministrazione competente in conformità alla normativa locale; peraltro vi sono alcune interpretazioni giuridiche che ricondurrebbero il trofeo, a maggior ragione se risalente nel tempo, a oggetto "abbandonato" ai sensi dell'art. 923 Codice Civile, e di cui sarebbe consentita la semplice acquisizione da parte del privato.

È evidente tuttavia che la qualificazione giuridica di tale fattispecie non può non essere demandata alla valutazione della singola autorità giudiziaria che debba, di volta in volta, procedere al relativo accertamento in caso di contestazione e successivo giudizio. ■